Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 30 agosto — **Numero 207**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero* 1469 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 luglio 1907, n. 470; 5 luglio 1908, n. 366; 13 luglio 1910, n. 436, e 13 aprile 1911, n. 337;

Visto il R. decreto 14 maggio 1903, n. 232;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile tecnico (capi tecnici ed assistenti) dell'Istituto idrografico della R. marina, delle Direzioni delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti della R. marina, e delle Direzioni ed Uffici del genio militare per la R. marina, risultano dalle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

L'avanzamento dei capi tecnici nei vari gradi e classi ha luogo con le seguenti norme:

a) esclusivamente per merito, alle due classi di capo tecnico principale dell'Istituto idrografico, delle Direzioni delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti, nonchè alle due classi di assistente tecnico principale delle Direzioni ed Uffici del genio militare per la R. marina;

b) in seguito ad esame, per la promozione a primo capo tecnico di 2ª classe ed a primo assistente tecnico di 2ª classe;

c) esclusivamente per merito, per la promozione dalla 2ª alla 1ª classe di primo capo tecnico e di primo assistente tecnico;

d) per anzianità, congiunta al merito, per tutte le altre promozioni.

Art. 3.

Le ammissioni avverranno nell'ultima classe dei capi tecnici e degli assistenti tecnici, con le norme che saranno determinate dal regolamento. È fatta eccezione per quelle da farsi nel ruolo delle Direzioni delle costruzioni navali per la specialità « Assistenti », le quali avranno luogo direttamente dagli assistenti del Corpo del genio navale alla 1ª classe dei capi tecnici, in corrispondenza delle vacanze che si verificheranno in detta specialità, e per quelle da farsi nel ruolo dei capi tecnici dell'Istituto idrografico della R. ma-

rina, le quali avranno luogo del pari alla 1ª classe dei capi tecnici, colle norme attualmente vigenti.

Art. 4.

Negli stipendi stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* non sono compresi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore dal 1° aprile 1919, e per la sua attuazione è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 133,600.

Art. 6.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Disposizioni transitorie

Art. 7.

Tutti i capi tecnici della categoria fabbri e fonditori delle Direzioni di artiglieria ed armamenti faranno passaggio nel ruolo dei capi tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali.

Faranno altresì passaggio nel personale civile tecnico delle Direzioni stesse gli otto capi tecnici congegnatori delle Direzioni di artiglieria ed armamenti che attualmente prestano servizio per le centrali elettriche ed altre officine dipendenti dalle Direzioni delle costruzioni navali.

I predetti capi tecnici, fabbri, fonditori, congegnatori, verranno classificati insieme ai colleghi dello stesso grado e classe delle costruzioni navali, secondo l'anzianità rispettiva, a norma di quanto dispone il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Eguale procedimento sarà seguito per la fusione delle attuali categorie in cui si dividono i tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti.

Art. 8.

Effettuati i passaggi di ruolo e le fusioni di categorie di cui all'articolo precedente, verranno conferiti ai capi tecnici i gradi e le classi in base ai ruoli organici di cui all'art. 1, con le seguenti norme:

a) gli attuali capi tecnici principali di 1ª classe, fino alla concorrenza dei posti disponibili, saranno classificati capi tecnici principali di 1ª e di 2ª classe, nell'ordine dell'anzianità rispettiva;

b) i posti che, dopo le classificazioni di cui alla lettera precedente, rimanessero vacanti nei capi tecnici principali, saranno conferiti a scelta agli attuali capi tecnici principali di 2ª classe; effettuata tale scelta, se ancora rimanessero posti disponibili di capi tecnici principali, questi saranno conferiti, pure a scelta, agli attuali capi tecnici principali di 3ª classe;

c) i posti di primi capi tecnici di 1ª e di 2ª classe, fino alla concorrenza del loro numero, saranno conferiti agli attuali capi tecnici principali di 2ª e 3ª classe non ammessi a posti superiori, nell'ordine della rispettiva anzianità;

d) i posti di primi capi tecnici che, dopo effettuate le classifiche di cui alla lettera precedente, rimanessero ancora disponibili, saranno conferiti a scelta agli attuali capi tecnici di 1ª classe;

e) i posti di capi tecnici di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe saranno conferiti agli attuali capi tecnici principali di 3ª classe che non ottennero posti superiori, ed ai capi tecnici di 1ª, 2ª e 3ª classe, nell'ordine della rispettiva anzianità;

f) procedimento analogo a quello accennato nelle lettere precedenti sarà seguito per gli assistenti tecnici delle Direzioni ed Uffici del genio militare per la marina, tenendo conto delle equiparazioni che attualmente si verificano fra le classi in cui si distinguono ed i gradi e le classi dei capi tecnici delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti, secondo il concetto sancito dall'art. 3 (secondo capoverso) della legge 13 aprile 1911, n. 337.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Ruolo organico del personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della R. marina.

1 Capo tecnico principale di 1ª classe a L. 6000.
2 Capi tecnici principali di 2ª classe a L. 5000.
3 Primi capi tecnici di 1ª classe a L. 4500.
3 Primi capi tecnici di 2ª classe a L. 4000.
3 Capi tecnici di 1ª classe a L. 3500.

12

Roma, 10 agosto 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella B.

Ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali.

8 Capi tecnici principali di 1ª classe a L. 6000.
11 Capi tecnici principali di 2ª classe a L. 5000.
24 Primi capi tecnici di 1ª classe a L. 4500.
22 Primi capi tecnici di 2ª classe a L. 4000.
42 Capi tecnici di 1ª classe a L. 3500.
31 Capi tecnici di 2ª classe a L. 3000.
29 Capi tecnici di 3ª classe a L. 2500.
11 Capi tecnici di 4ª classe a L. 2000.

178

Roma, 10 agosto 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella C.

Ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti.

4 Capi tecnici principali di 1ª classe a L. 6000.
5 Capi tecnici principali di 2ª classe a L. 5000.
11 Primi capi tecnici di 1ª classe a L. 4500.
10 Primi capi tecnici di 2ª classe a L. 4000.
19 Capi tecnici di 1ª classe a L. 3500.
15 Capi tecnici di 2ª classe a L. 3000.
13 Capi tecnici di 3ª classe a L. 2500.
5 Capi tecnici di 4ª classe a L. 2000.

82

Roma, 10 agosto 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella D.

Ruolo organico del personale degli assistenti tecnici delle Direzioni ed Uffici del genio militare per la R. marina.

1 Assistente tecnico principale di 1ª classe a L. 6000.
2 Assistenti tecnici principali di 2ª classe a L. 5000.
4 Primi assistenti tecnici di 1ª classe a L. 4500.
5 Primi assistenti tecnici di 2ª classe a L. 4000.
9 Assistenti tecnici di 1ª classe a L. 3500.
7 Assistenti tecnici di 2ª classe a L. 3000.

7 Assistenti tecnici di 3ª classe a L. 2500.
2 Assistenti tecnici di 4ª classe a L. 2000.

37

Roma, 10 agosto 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 1470 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 366;
Visto il R. decreto 14 maggio 1908, n. 232;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti e ingegneri elettricisti.

Art. 1.

È istituito nella R. marina un personale civile con la denominazione di « Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti », ed è soppresso il ruolo dei chimici fissato dalla legge 5 luglio 1908, n. 366, sotto la denominazione « Specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti ».

Il personale di nuova istituzione formerà un ruolo speciale, secondo il numero e gli stipendi stabiliti dalla seguente tabella:

1 chimico ispettore a L. 8000;
1 chimico sotto ispettore a L. 7000;
2 chimici capi di 1ª classe a L. 6000;
2 chimici capi di 2ª classe a L. 5000;
2 chimici di 1ª classe a L. 4500;
2 chimici di 2ª classe a L. 4000;
2 chimici di 3ª classe a L. 3500;
2 chimici di 4ª classe a L. 3000.

Art. 2.

Il ruolo « Ingegneri elettricisti », fissato dalla legge 5 luglio 1908, n. 366, sotto la denominazione « Specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti », è conservato in via transitoria, fino alla completa eliminazione di tutti coloro che ne fanno parte, con 5 elettricisti principali, i quali dallo stipendio attuale potranno raggiungere quello di L. 7000 con successivi aumenti quadriennali di L. 500.

Gli attuali ingegneri elettricisti principali conserveranno il grado conseguito e si distingueranno unicamente in base allo stipendio che percepiscono.

Art. 3.

Il primo aumento quadriennale agli elettricisti decorrerà dall'ultima promozione o dall'ultimo sessennio conseguito.

Non avranno, però, diritto a tali aumenti i funzionari che non abbiano dato prova di idoneità, di diligenza ed operosità in servizio, e finchè non concorrano le anzidette condizioni, il conseguimento del maggiore stipendio rimarrà sospeso.

Le promozioni di grado da chimico a chimico capo, e da chimico capo a sotto ispettore, saranno conferite esclusivamente a scelta fra tutti i chimici del grado immediatamente inferiore, purchè contino non meno di cinque anni di permanenza nel grado medesimo.

La promozione ad ispettore sarà conferita a scelta, mediante concorso per titoli, fra i chimici principali ed il sotto ispettore, sempre quando contino almeno dodici anni di servizio nel personale di ruolo dei chimici della R. marina. Qualora nessuno dei chimici in servizio sia giudicato meritevole, il posto di ispettore sarà conferito mediante pubblico concorso fra estranei, con norme da determinarsi dal Ministero della marina.

Art. 4.

La prima nomina a chimico con lo stipendio di L. 3000 è conferita in seguito a concorso per titoli e per esame con norme da determinarsi dal Ministero della marina nell'avviso di concorso, ed il giudizio sul merito dei singoli candidati è affidato ad una Commissione presieduta da un maggior generale del corpo degli specialisti di armi navali e composta dei chimici ispettore e sotto ispettore, nonchè di tre professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, dei quali due da scegliersi fra i cultori di chimica ed uno fra quelli di scienze affini.

La prima nomina suddetta sarà fatta mediante decreto Ministeriale, in base al quale il chimico sarà considerato come provvisorio con stipendio; la conferma definitiva sarà concessa mediante decreto Reale dopo due anni di prova da effettuarsi con speciali modalità che il Ministero si riserva di stabilire.

Per i chimici nominati effettivi sarà valido, agli effetti della pensione, anche il tempo trascorso come provvisori.

Coloro che non superano la prova per la conferma definitiva sono senza altro licenziati dal servizio.

TITOLO II.

Professori idrografi dell'Istituto idrografico.

Art. 5.

Lo stipendio dei due professori dell'Istituto idrografico della Regia marina previsti dalla tabella *I* dell'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 366, è portato ad un minimo di L. 6000 e a un massimo di L. 7000.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni riguardanti gli accennati professori.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Prima di effettuare il passaggio dei chimici in servizio nel ruolo di nuova istituzione, con le norme di cui all'art. 7, l'amministrazione procederà ad un esame dei requisiti scientifici, professionali, morali e fisici di ciascun funzionario onde determinare se sia meritevole di continuare il servizio nel nuovo ruolo.

Il giudizio relativo è riservato al Consiglio di amministrazione del Ministero; entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento di esclusione egli potrà avanzare ricorso al ministro della marina, il quale deciderà in via definitiva.

I chimici che non conseguano l'idoneità saranno dispensati dall'impiego ed ammessi a liquidare la pensione o l'indennità per una sola volta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni ed in proporzione agli anni di servizio anche se questi siano meno di dieci.

Coloro che contano meno di venticinque anni di servizio, ma più di venti, liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto il primo degli anzidetti periodi.

Art. 7.

Nella prima costituzione del personale dei chimici e subordinatamente al giudizio di merito di cui all'art. 6 saranno osservate le norme seguenti:

a) il posto di sotto ispettore chimico sarà conferito a scelta fra gli attuali chimici principali ammessi a far parte del nuovo ruolo.

Gli altri chimici principali di 1ª, 2ª e 3ª classe, fino alla concorrenza dei posti disponibili, saranno classificati chimici capi di 1ª e di 2ª classe nell'ordine della loro anzianità rispettiva; quando, eventualmente per mancanza di posti, alcuni di essi non potessero ottenere la classifica di capi assumeranno quella di chimico di 1ª classe;

b) i posti che, dopo avvenuta la classifica di cui alla lettera *a)*, rimanessero vacanti nei chimici capi saranno conferiti a scelta agli attuali chimici di 1ª classe ammessi a far parte del nuovo ruolo;

c) i chimici di 1ª classe del ruolo attuale che eventualmente

non trovassero posto nella classifica di cui alla lettera *b*) conserveranno, nel nuovo ruolo, lo stesso grado e la medesima classe.

Art. 8.

Per la prima costituzione del personale dei chimici il posto di ispettore sarà conferito mediante pubblico concorso per titoli, al quale saranno ammessi tanto gli attuali chimici di ruolo della R. marina pei quali sia intervenuto il giudizio favorevole di cui all'art. 6, quanto gli estranei, con norme da determinarsi dal Ministero della marina.

Art. 9.

I laureati in chimica, che in atto prestano servizio straordinario di chimico in base a decreto Reale o Luogotenenziale di autorizzazione, potranno conseguire la nomina ad effettivi ai posti che risulteranno vacanti dopo effettuati i passaggi di cui all'art. 7.

A tal uopo essi verranno chiamati per una sola volta ad un esame di concorso, in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

Art. 10.

Gli ingegneri elettricisti potranno in qualsiasi momento essere comandati alla dipendenza delle Direzioni delle costruzioni navali dei RR. arsenali per i servizi elettrici che da esse dipendono.

Art. 11.

Gli attuali professori dell'Istituto idrografico passeranno senz'altro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al godimento dello stipendio nella misura massima di L. 7000.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà vigore dal 1° aprile 1919, e per la sua attuazione è autorizzata la maggiore spesa di lire 26.950.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1475 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di colmare, almeno in parte, i vuoti attualmente esistenti nei ruoli degli ufficiali di vascello della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per sopperire alle vacanze esistenti nei ruoli degli ufficiali di vascello del servizio attivo permanente è data facoltà al ministro della marina di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale in numero però non superiore a 150 complessivamente.

Tale trasferimento potrà concedersi soltanto:

a) ai tenenti di vascello di complemento e della riserva navale, i quali, a decorrere dal 24 maggio 1915, abbiano prestato complessivamente almeno 18 mesi di servizio a bordo di Regie navi armate, o del R. naviglio ausiliario; o a terra, sul fronte terrestre, in piazze marittime dichiarate in stato di resistenza, in Albania o sulla sponda orientale dell'Adriatico;

b) ai sottotenenti di vascello di complemento e della riserva navale che abbiano complessivamente 12 mesi di servizio, di cui almeno sei nelle destinazioni di cui alla lettera *a*);

c) ai guardiamarina di complemento e della riserva navale che contino almeno sei mesi di servizio in qualsiasi destinazione; i quali tutti, per i loro precedenti, diano il maggiore affidamento di poter ben disimpegnare buona parte dei servizi di competenza degli ufficiali di vascello del servizio attivo permanente.

Il trasferimento sarà disposto, su domanda degli interessati, con deliberazione insindacabile del ministro della marina, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Art. 2.

L'organico dei tenenti di vascello, attualmente di 460, è ridotto a 426; quello degli ufficiali subalterni, attualmente di 340, è ridotto a 300.

Gli ufficiali trasferiti in base all'art. 1 del presente decreto saranno computati nel numero organico degli ufficiali del proprio grado.

Art. 3.

L'anzianità degli ufficiali trasferiti sarà stabilita nei rispettivi ruoli in base alla loro anzianità di grado, assoluta e relativa.

A parità di anzianità, quella degli ufficiali trasferiti sarà fissata dopo quella dei pari grado del servizio attivo permanente.

Art. 4.

L'anzianità dei tenenti di vascello di complemento e della riserva navale trasferiti nel servizio attivo permanente sarà definitiva per quelli classificati prima dei tenenti di vascello in servizio attivo permanente che hanno anzianità superiore al 24 dicembre 1914.

L'anzianità dei tenenti di vascello trasferiti con anzianità inferiore al 24 dicembre 1914 e quella dei sottotenenti di vascello sarà invece stabilita con riserva, in attesa dei risultati del concorso prescritto dall'art. 33 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Art. 5.

Tutti i tenenti di vascello di complemento e della riserva navale e tutti i sottotenenti di vascello di complemento trasferiti nei ruoli del servizio effettivo saranno invitati, a tempo opportuno, a frequentare il corso complementare prescritto dall'art. 33 della legge 6 marzo 1898, n. 59. Essi però non hanno obbligo di frequentarlo.

Coloro che preferiranno rinunciarvi, potranno conseguire l'avanzamento per anzianità fino al grado di capitano di fregata incluso, purchè riconosciuti idonei a disimpegnare in modo soddisfacente i servizi a bordo ed a terra propri dei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata, esclusi quelli che richiedono coltura generale e tecnica in misura spiccatamente elevata.

I tenenti di vascello di anzianità posteriore al 24 dicembre 1914 e i sottotenenti di vascello trasferiti nei ruoli del servizio effettivo i quali rinunzieranno a seguire il corso complementare, o non conseguiranno l'indoneità agli esami finali, saranno classificati nell'ordine della propria anzianità relativa alla coda del corso degli ufficiali del servizio attivo del quale sono entrati a far parte, intendendosi per corso il gruppo di ufficiali usciti dall'Accademia contemporaneamente.

Invece l'anzianità definitiva dei tenenti di vascello di anzianità inferiore al 24 dicembre 1914 e dei sottotenenti di vascello trasferiti nei ruoli del servizio effettivo i quali avranno seguito con successo il corso complementare, sarà determinata con le norme stabilite dalle disposizioni in vigore, ed essi prenderanno posto tra gli ufficiali del servizio attivo dello stesso corso.

Questi ufficiali potranno progredire nella carriera fino ai più alti gradi, sempre quando siano giudicati idonei dalle competenti Commissioni di avanzamento.

Art. 6.

Gli ufficiali trasferiti, se giudicati idonei all'avanzamento, saranno promossi al grado di capitano di corvetta o gradi superiori secondo quanto è stabilito nell'articolo precedente, in eccedenza al numero organico degli ufficiali di detti gradi.

Il loro avanzamento sarà disposto contemporaneamente con quello

degli ufficiali pari grado, di essi immediatamente meno anziani' promossi per anzianità. Coloro che avranno seguito con successo il corso complementare di cui all'articolo 5 potranno ottenere avanzamento a scelta secondo le leggi in vigore.

Art. 7.

Al numero degli ufficiali superiori promossi gradatamente fuori quadro per effetto del precedente articolo corrisponderà temporaneamente un ugual numero di tenenti di vascello in meno, fino a quando esisteranno ufficiali superiori di vascello che siano stati ammessi in servizio attivo permanente in base al presente decreto.

Alla eventuale maggiore spesa, quando essa non sia assorbita da vacanze nel ruolo dei tenenti di vascello e degli ufficiali subalterni, sarà provveduto annualmente, con la legge del bilancio della Regia marina, apportando una corrispondente riduzione di spesa in altri capitoli del bilancio stesso.

Art. 8.

Agli ufficiali trasferiti sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per gli ufficiali del servizio attivo permanente.

Non saranno però ad essi applicabili le disposizioni relative all'esclusione definitiva dall'avanzamento e quelle relative al collocamento in posizione ausiliaria per limite di età, fino a quando essi non abbiano raggiunto complessivamente ventitre anni di servizio utili per conseguire pensione vitalizia, come previsto dall'art. 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472, o quell'altro minimo che leggi future potrebbero eventualmente stabilire.

Art. 9.

Per gli ufficiali ammessi in servizio attivo permanente a termini del presente decreto, sono computabili, agli effetti della pensione militare, tutti i periodi di servizio precedentemente prestati in qualsiasi ruolo, purchè produttivi di pensione a carico dell'erario.

La navigazione da essi compiuta eventualmente a bordo di navi da commercio sarà computata come compiuta a bordo di Regie navi.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Cesserà di avere vigore quando sarà raggiunto il numero stabilito di 150 ufficiali trasferiti dai ruoli di complemento e della riserva navale ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1919.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 132;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ispettorato generale dell'arma di fanteria.

Art. 2.

L'Ispettorato generale, sulla base delle direttive del capo di stato maggiore dell'esercito, curerà il mantenimento delle tradizioni dell'arma e delle singole sue specialità, la conservazione dei fattori della loro più salda coesione morale e l'incremento del più intimo cameratismo colle altre armi dell'esercito, imprimerà unità d'indirizzo all'addestramento tattico armonizzandolo coi progressi tecnici delle altre armi.

Art. 3.

Nell'art. 17 della legge n. 515 del 17 luglio 1910, prima della lettera *a*), è aggiunto « un ispettorato generale dell'arma di fanteria ».

Art. 4.

Le attribuzioni dell'Ispettorato generale dell'arma di fanteria ed i suoi rapporti colle varie autorità militari saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 21 ottobre 1903, n. 431; la legge 4 giugno 1911, n. 487; i regolamenti approvati con i RR. decreti 6 aprile 1913, nn. 549 e 552; i decreti Luogotenenziali 20 giugno 1915, n. 1006; 9 settembre 1917, n. 1549; 14 luglio 1918, n. 1080; 9 febbraio 1919, numero 279; 15 maggio 1919, n. 882, e 25 maggio 1919, nn. 999 e 1000;

Riconosciuta la convenienza di rendere applicabili, per tutti i concorsi magistrali banditi nel corrente anno, le norme dei predetti decreti 25 maggio 1919, nn. 999 e 1000, per quanto riguarda la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la valutazione dei titoli nei concorsi magistrali banditi nel corrente anno, ancorchè i relativi bandi siano stati compilati secondo le disposizioni dei regolamenti approvati con i RR. decreti 6 aprile 1913, numeri 519 e 552, saranno applicate le tabelle annesse ai decreti Luogotenenziali 25 maggio 1919, nn. 999 e 1000.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 31 luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1418 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali specialisti di armi navali stabilito con l'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215, è diminuito di tre capitani di fregata ed è aumentato di un capitano di corvetta.

I capitani di fregata che risulteranno per tal modo eccedenti al quadro organico saranno considerati fuori quadro e vi rientreranno a misura che si produrranno vacanze nel ruolo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1416 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti i sottufficiali della Regia marina, che non percepiscono soprassoldo di servizio all'estero, è concessa una indennità giornaliera di L. 1,50 cumulabile con qualsiasi altro assegno o indennità, eccetto con l'anzidetto soprassoldo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1919 e fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1445 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 18 « Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire ventitremila (L. 23.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1446 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il cap. n. 44-*sexies* « Spese segrete per la Palestina e la Siria », con lo stanziamento di lire trecentomila (L. 300.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenziali 18 novembre 1918, numero 1721 e 18 maggio 1919, n. 844;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, approvvigionamenti e consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 3, 7 e 10 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. — La Direzione generale dei monopolî commerciali provvederà all'approvvigionamento del caffè occorrente nel territorio del Regno tanto mediante acquisti diretti all'origine quanto a mezzo di privati importatori.

Tuttavia per ciascuno dei primi tre anni a cominciare dal 1° gennaio 1920 la quantità da acquistare dagli importatori privati non sarà inferiore alla metà dell'intero fabbisogno annuale.

Art. 7. — La torrefazione del caffè immesso pel consumo nel Regno è consentita senza alcuna limitazione.

Peraltro i prezzi massimi di rivendita al minuto del caffè torrefatto non potranno essere superiori al 23 0[0] dei prezzi fissati per il caffè crudo.

A tutela degli interessi del consumatore l'Amministrazione dei monopolî esercita la propria vigilanza sulla torrefazione in modo che qualità, tipi e miscele rispondano a denominazioni e prezzi di vendita.

Art. 10. — La Direzione generale dei monopolî commerciali ha la facoltà di acquistare le partite di caffè esistenti nei vari porti del Regno e che alla data del presente decreto non siano state ancora svincolate.

Su tali acquisti il prezzo delle partite di caffè Santos superiore viene stabilito in L. 550 oppure in L. 490 al quintale a seconda che le medesime siano arrivate in Italia entro il 6 luglio 1918 o posteriormente.

Detti prezzi s'intendono dovuti per ogni quintale netto, reso nei magazzini doganali e per la derrata che sia sana ed in buone condizioni.

Per le altre qualità e gli altri tipi di qualsiasi provenienza, i prezzi saranno fissati con decreto del ministro delle finanze.

Per le partite che risultino comunque difettose od avariate il prezzo sarà diminuito in relazione al difetto od all'avaria riscontrata.

Le offerte per la vendita delle suddette partite dovranno essere presentate alle locali Commissioni di acquisto entro il 15 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1485 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il cap. n. 251-*bis* « Indennità ai componenti il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione, importazione e transito, istituito col R. decreto 24 novembre 1914, n. 1303, ed altre spese pel funzionamento del detto Comitato e dell'annessovi ufficio », con lo stanziamento di lire trentacinquemila (L. 35 000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1420 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, che approva

il testo unico sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro e con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi di promozione postuma di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra, gli assegni relativi al nuovo grado debbono, ai soli effetti della liquidazione della pensione anzidetta, essere considerati come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità del grado.

La presente disposizione ha effetto retroattivo, non oltre però il 29 settembre 1911, data in cui ha effetto la legge 23 giugno 1912, n. 667.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — ALBRICCI — SECHI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Eugenio Genta.

Membri supplenti: comm. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità per la cattura di tre casse di canfora sequestrate sul piroscafo ellenico *Adriaticos*;

Inteso il commissario relatore gr. uff. Avet, il quale ha riferito in merito al giudizio;

Inteso il commissario del Governo, il quale ha chiesto che la Commissione voglia dichiarare non trovar luogo ad ulteriori deliberazioni;

Ritenuto che in seguito ad una nota con la quale il Ministero della marina comunicava al commissario del Governo, per il giudizio di competenza della Commissione delle prede, un processo verbale 24 maggio 1916 relativo al sequestro di tre casse di canfora sul piroscafo ellenico *Adriaticos* con destinazione al Pireo, accompagnata da polizze di carico all'ordine, il predetto commissario del Governo, in data 16 giugno 1916, chiedeva a questa Commissione di procedere al giudizio;

Senonchè, mentre pendeva tale giudizio, lo stesso Ministero della marina, con lettera 2 giugno 1917, rendeva noto che le tre casse di canfora erano state rilasciate allo avente diritto, essendo stato provato che la ditta caricatrice Chryssochoow, al cui ordine erano state spedite dal porto di Marsiglia, ha un rappresentante al Pireo, porto di destinazione della detta merce; e successivamente, in data 26 giugno 1917, rispondendo a richiesta di informazioni complementari, il Ministero della marina ebbe a precisare che il rilascio fu ordinato dal Ministero « molto prima della pubblicazione delle norme per l'esercizio del diritto di preda approvate con decreto 15 marzo 1917, n. 600, con semplice telegramma 14 ottobre 1916, diretto alla Commissione militare per la visita delle navi in quel porto (Napoli), la quale aveva operato la cattura »;

Attesochè, con gli articoli 103 e 104 del decreto 15 marzo 1917, n. 600, si è voluto consacrare, con espressa dichiarazione, la facoltà che compete al Governo, per ragioni politiche insindacabili in sede giurisdizionale, di rilasciare le prede, sebbene già sia pendente il giudizio davanti alla Commissione ed anche quando sia intervenuta sentenza di confisca;

Attesochè, per altro, anteriormente al decreto predetto, l'esercizio di tale facoltà non trovavasi allegato alla osservanza di speciali forme;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione dichiara non trovar luogo ad ulteriori deliberazioni.

Così deciso nell'udienza del giorno 7 giugno 1919 nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209; non firmata dal comm. Barbavara perchè deceduto.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Genta, Avet, Bertetti, Marcelli.

Depositata in segreteria oggi 12 luglio 1919.

Il segretario: *Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Adolfo Berio — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Eugenio Genta.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca delle merci rinvenute a bordo del piroscafo *Ambra*, di bandiera austro-ungarica, già reclamate dalla ditta Gellatly & C.° e Cox's Shipping e delle quali fu ordinata la continuazione del sequestro con sentenza di questa Commissione 17 febbraio-16 marzo 1917;

Udita la relazione del commissario delegato cons. Biscaro;

Udite le conclusioni del commissario del Governo perchè si dichiari non trovar luogo a deliberare;

Ritenuto che con sentenza in data 17 febbraio-16 marzo 1917 la Commissione delle prede, respinta la domanda presentata dalla ditta Gellatly Hankey & C°. di Londra quale mandataria della Società inglese Cox's Shipping Agency per la nazionalità di varie partite di merci sequestrate sul piroscafo *Ambra*, che allo scoppio delle ostilità contro l'Impero austro-ungarico trovavasi nel

porto di Massaua e batteva bandiera austriaca, dichiarava continuativo il sequestro delle merci stesse;

Che con istanza 31 maggio 1919 il commissario del Governo ha chiesto a questa Commissione di procedere al giudizio per la confisca delle merci oggetto della sentenza 17 febbraio-16 marzo 1917, soprain licata, o del prezzo o delle indennità di requisizione delle merci stesse se vendute o requisite;

Che il Ministero della marina con lettera 12 giugno 1919, numero 46809 ha comunicato a questa Commissione copia di un decreto Luogotenenziale in data 10 ottobre 1918 che revoca il sequestro a cui furono sottoposte le partite di merci già facenti parte del carico del piroscafo *Ambra* indicate nella sentenza della Commissione delle prede 17 febbraio 16 marzo 1917;

Considerando che in tale condizione di fatto non rimane alla Commissione che dichiarare non esser luogo a provvedere in merito alla richiesta del commissario del Governo 31 maggio ultimo;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede;

Dichiara non trovar luogo a deliberare sulla richiesta del commissario del Governo in data 31 maggio 1919;

Così deciso nell'udienza del giorno 28 giugno 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Berio, Biscaro, Genta, Avet, Formica, Bertetti, Marcelli.

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione, oggi 22 luglio 1919.

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.06	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.54	—

Corso medio dei cambi

del giorno 29 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,12 — Svizzera 170,67 — Londra 40,73 — New York 9,62 — Oro 161,40.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16,10.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Si accordano alcuni congedi.

COLONNA FABRIZIO, PRESBITERO, DI PRAMPERO E MALVEZZI a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori presentano le relazioni sulle nomine a senatori del nobile Carlo dei Conti Sforza, del vice ammiraglio Sechi, del tenente generale Albricci ed ing. Ferraris.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali » (nn. 316, 327, 416, 451 e 452).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'art. 1.

FILOMUSI GUELFI. All'art. 2. Rileva che la definizione delle acque pubbliche data nell'articolo può ritenersi esatta; approva anche che sia aggiunta la frase « di pubblico generale interesse ».

Vi sono dei dissensi circa la proprietà della sorgente; alcuni vorrebbero riconoscere solo un diritto di uso e neppure perpetuo; ma la sua opinione da tempo è che tutte le sorgenti sono pubbliche.

Il lago talvolta ha una uscita irriconoscibile; ma, se demaniale è il fiume che ne deriva, demaniale è il lago.

Vorrebbe fosse compilata una carta idrografica completa di tutta Italia, col sussidio dello stato maggiore.

La questione più scabrosa è quella dei minori corsi di acqua accordati ai proprietari dei terreni attraversati da quei corsi. È da considerare che in ogni riforma vi è sempre qualche diminuzione del diritto privato.

Quanto alla indennità egli è favorevole tanto al caso che si voglia mantenerla ed anche accrescerla, quanto al caso che non si voglia concedere.

Accenna alle varie scuole di socialismo, ricordando che egli ha sostenuto un postulato medio, cioè che vi sono cose che appartengono allo Stato e cose che appartengono ai privati; tra le prime certamente è l'acqua.

Conchiude dichiarandosi favorevole al progetto di legge il quale è ispirato ai nuovi bisogni della vita sociale. (Approvazioni).

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente MARCORA.

MEDA. Nel primo tipo ci sono due sottotipi: la scheda libera, come si usa nelle elezioni amministrative, e la scheda collettiva di Stato secondo il sistema belga e d'altri paesi.

L'oratore esclude il primo sottotipo per questa essenziale ragione: che essa permette di porre in circolazione liste diverse da quelle di partito, escludendo così la volontà diretta del singolo elettore nell'esercizio del dirtito di preferenza o di aggiunta.

Perciò ha proposto e mantiene la scheda collettiva di Stato che del resto era stata accettata dalla Commissione quando discusse l'argomento insieme coi membri aggiunti.

L'oratore spiega il funzionamento semplice e sicuro della scheda di Stato quale risulta dai suoi emendamenti.

Sa che il Governo non la accetta; ma ne ignora le precise ragioni.

Non crede sia per la spesa, la quale sarebbe minima, ed eviterebbe quella molto maggiore delle buste Bertolini. Che se si tratta della difficoltà del recapito invece, osserva che nel suo sistema un esemplare si fa pervenire all'elettore insieme al certificato elettorale, il quale è pure essenziale per la votazione; e un altro, occorrendo, viene somministrato dal presidente dell'ufficio.

Invece ci sarebbe da preoccuparsi della possibilità che per coalizioni di classe o per altro, i partiti si trovassero impediti di fare stampare le schede libere occorrenti.

Aggiunge che colla scheda di Stato, all'analfabeta non si richiedono che segni di croce e cancellature, e che inoltre l'ammettere che l'elettore voti colla scheda ricevuta a domicilio, abbrevierà di molto le votazioni.

Illustra ulteriormente il modo di funzionare della scheda collettiva di Stato come è preveduto nei suoi emendamenti, e si augura che siano accolti. (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni — Commenti animati).

Voci. La chiusura!

MODIGLIANI, crede che la discussione non sia ancora matura su questo che è il punto essenziale della legge. (Interruzione del deputato Marangoni).

La discussione potrà utilmente continuare domani. (Approvazioni — Commenti).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nota che si è oggi discusso ampiamente e anche di questioni su cui già la Camera si era pronunziata.

Non intende però in nessun modo limitare la discussione, solo confidando che la Camera sentirà il dovere di venire in tempo utile alla votazione della legge. (Benissimo!).

(Il seguito della discussione è rimesso a domani).

Presentazione di una relazione.

GASPAROTTO, presenta la relazione sulla proposta di legge per il voto alle donne.

Interrogazioni e interpellanze.

BIANCHI VINCENZO, segretario, ne dà lettura.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, risponde in via d'urgenza ad una interrogazione dell'on. Marangoni circa gli incidenti di Trieste.

Si tratta di fatti spiacevoli, ma di cui non conviene esagerare la portata. Comunica le notizie pervenute telegraficamente al Governo.

La sera di domenica, 3 corrente, al ritorno dei bambini dei ricreatori socialisti, da una gita nei dintorni, avvennero tafferugli fra alcune persone che accompagnavano i bambini ed una pattuglia di carabinieri che aveva operato un arresto per oltraggio. Furono lanciati sassi contro i carabinieri che accompagnavano l'arrestato in caserma e fu tirato qualche colpo d'arma da fuoco da cui rimasero feriti un militare e un civile.

Vennero arrestate una quindicina di persone di cui la massima parte fu rilasciata nella notte e nello stesso giorno.

Il 4 in segno di protesta il partito socialista attuò lo sciopero generale. Ciò diede luogo a controdimostrazioni nazionaliste, durante una delle quali partì involontariamente un colpo di moschetto e ne rimase colpito un dimostrante nazionalista.

Nel pomeriggio del 5, quattrocento persone, fra operai, donne e bambini, si sono riuniti alla Camera del lavoro dove era esposta una bandiera rossa.

La strada venne sbarrata dalla truppa per impedire che la dimostrazione nazionalista assalisse la Camera del lavoro.

Anzichè togliere la bandiera, secondo gli ordini dati, le persone rinchiuse nella Camera del lavoro, spararono verso la strada numerosi colpi d'arma da fuoco ai quali rispose la truppa.

Fortunatamente nessuno venne colpito. Alcuni militari condotti da ufficiali carabinieri forzarono la porta della Camera del lavoro, tolsero la bandiera, fecero scendere nella strada le persone presenti, fra le quali procedesi per accertare le responsabilità penali. Data l'eccitazione degli animi sono stati vietati assembramenti e cortei.

La serata e la notte trascorsero tranquillamente. La mattina del 5 il lavoro fu parzialmente ripreso e la massima parte dei negozi fu riaperta.

Nella perquisizione presso la Camera del lavoro si trovarono armi da fuoco e manifesti rivoluzionari. Altre armi si ritengono nascoste.

Sono già stati rilasciati i meno indiziati degli arrestati.

Da ulteriori informazioni risulta che il giorno 4 avvennero disordini anche presso la sede delle Società slovene.

Un gruppo di nazionalisti pretese l'esposizione della bandiera nazionale per protesta contro lo sciopero. Avendo avuto un rifiuto penetrarono nel locale, esponendo una bandiera nazionale che recavano seco. Vi fu qualche danno materiale.

Anche nella tipografia di un giornale slavo i nazionalisti penetrarono eccitati, perchè erano state emmesse grida di abbasso l'Italia, evviva l'Austria.

Vennero bruciati libri e giornali, ma il macchinario non fu danneggiato.

Da parte slava si afferma che a questi fatti abbiano partecipato anche ufficiali.

Si fanno indagini per accertare la verità di questa affermazione; nel caso che risulti vera l'autorità militare prenderà opportuni provvedimenti.

Ha dato istruzioni chiare e precise ai due governatori, perchè portino tra le popolazioni redente un senso di equanimità e di fiducia ed un senso di simpatia verso i nuclei di altre nazionalità, ove sono facili i dissidi ed aspri i contrasti, in modo che si convincano che l'Italia, paese di libertà e di democrazia, non vuole compiere nessuna snazionalizzazione violenta.

Ma non è facile eliminare improvvisamente le cause di contrasto che sono molteplici: di razza, di opinioni e anche di interesse.

Perciò non bisogna esagerare la portata di questi fatti. I fatti cruenti sono sempre dolorosi e occorre far di tutto per evitarli; ma è pur una assoluta necessità mantenere l'ordine.

Il Governo ha dato prova di fermezza, ma anche di savia tolleranza. E nessun eccesso ha commesso.

Non bisogna inasprire gli animi, ma occorre mantener l'ordine che è, per l'Italia in questo momento, condizione di vita e nell'interesse soprattutto delle classi lavoratrici, che dai disordini sarebbero le più danneggiate.

Non sarà mai però dal Governo, che l'oratore presiede, che verrà alcuna parola, la quale possa significare incitamento alla reazione (Vivissimi applausi).

MARANGONI, osserva che i fatti di Trieste hanno una gravità, che non può essere messa in dubbio. La colpa di tali fatti ricade su coloro che hanno fatto, indisturbati, una calunniosa propaganda di rancore contro i lavoratori della nobile città.

Tale propaganda, che dipinge i socialisti come austriacanti, mentre furono essi i principali fautori della rivoluzione che liberò Trieste dalla servitù straniera, si è scatenata appena all'autorità del Comando militare, che procedeva con ferma, ma imparziale giustizia, succedette quella del Commissario civile. (Commenti).

Legge il manifesto della Camera del lavoro di Trieste col quale si invitavano quei lavoratori a cessare dallo sciopero generale e riprendere il lavoro.

Afferma che il proletariato di Trieste possiede una forza di organizzazione economica e sociale tale che, come seppe resistere alla oppressione straniera, così non è disposto a tollerare alcuna forma di sopraffazione e di violenza.

Non è soddisfatto delle dichiarazioni del Governo, rilevando che ai propositi affermati dall'onorevole presidente del Consiglio, di rispetto della libertà e di tolleranza per le opinioni e di moderazione sulla tutela dell'ordine, non corrisponde il contegno delle autorità politiche. (Commenti).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, avverte che la responsabilità dei fatti non può risalire all'on. Ciuffelli, commissario civile per la Venezia Giulia, poichè l'origine dei fatti stessi è del giorno 3, mentre l'on. Ciuffelli ha preso possesso del suo ufficio soltanto il giorno 4.

Il Governo ha piena fiducia così nell'opera dell'on. Ciuffelli come in quella dell'on. Credaro, commissario civile per la Venezia Tridentina, perchè l'uno e l'altro sono pienamente coscienti delle difficoltà che debbono superare e sapranno superare.

Così l'on. Credaro, la cui nomina era parsa poco opportuna ai cattolici, appena esposto il suo programma, si è conquistata la piena fiducia del clero e delle popolazioni cattoliche del Trentino.

Ha piena fiducia che l'on. Ciuffelli saprà compiere opera di pacificazione degli animi.

A lui sente il dovere di esprimere la intera fiducia del Governo.

E confida che tutti concordemente porteranno nella Venezia Giulia quell'era di pace, che varrà a stringere viepiù saldamente i vincoli di affetto che devono avvincere quelle popolazioni alla nostra patria. (Vivissime approvazioni).

Completamento di Commissione.

PRESIDENTE, comunica che a completare la Commissione per lo esame delle tariffe dei dazi doganali ha nominato gli onorevoli: Appiani, De Nava, Facta, Luciani, Pala, Rava e Sitta.

La seduta termina alle ore 20.

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 7 agosto 1919

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle 15.

MOLIÑA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Per l'anniversario della presa di Gorizia.

MARAZZI, ricorda che domani compiono tre anni dal giorno in cui la dodicesima divisione, costituita dalle eroiche brigate Pavia e Casale, a prezzo di tanti sacrifici di sangue, entrò in Gorizia.

Propone che la Camera voglia associarsi alla commemorazione che domani Gorizia, con legittimo sentimento di letizia e di orgoglio celebrerà della sua liberazione e della sua riunione alla gran madre italiana.

Confida poi che il Governo coglierà questa occasione per assicurare quella patriottica città che farà tutto il possibile per medicare le acerbe ferite che il piombo straniero le ha recato (Vive approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Il Governo si associa alle nobili parole dell'on. Marazzi. La città di Gorizia è particolarmente cara al cuore di ogni italiano.

E il Governo si propone di provvedere il più sollecitamente possibile a sanare le gloriose ferite così di Gorizia, come delle altre patriottiche città che più soffersero della ferocia nemica (Approvazioni).

PRESIDENTE a nome della Camera si associa di gran cuore al patriottico ricordo, che l'on. Marazzi ha qui fatto, di Gorizia, di quella eroica città a cui si volge il pensiero affettuoso di ogni italiano.

Pone a partito la proposta che la Camera invii il proprio saluto al sindaco di Gorizia.

(Rimane così stabilito).

Dimissioni del deputato Cavallari.

PRESIDENTE comunica una lettera dell'on. Cavallari, il quale, in seguito ad un voto di disapprovazione della condotta da lui seguita durante la guerra, emesso in un convegno di rappresentanti delle organizzazioni socialiste del suo collegio, dichiara di rassegnare le dimissioni da deputato (Commenti).

MUSATTI, dichiara che i vincoli di affetto, di stima e di simpatia, che legano il gruppo parlamentare socialista all'on. Cavallari, di cui ricorda la condotta esemplare tenuta durante la guerra, così nelle file dei combattenti come verso compagni ingiustamente oggetto di un procedimento penale, gli suggerirebbero di proporre la reiezione delle dimissioni.

La disciplina di partito, però, gli impone il penoso dovere di proporre l'accettazione delle dimissioni dell'on. Cavallari, cui manda un memore saluto, con l'augurio che, chiusa questa breve parentesi, possa riprendere il suo posto nel partito. (Commenti).

MONTI-GUARNIERI, propone alla Camera di non prendere atto delle dimissioni dell'on. Cavallari che con tanto valore e con tanta modestia ha compiuto durante la guerra il proprio dovere di buon italiano. (Benissimo!).

PASQUALINO-VASSALLO, notando come il partito socialista riaffermi in questa occasione la sua avversione alla nostra guerra, precisamente per questa ragione propone egli pure che la Camera non accolga le dimissioni dell'on. Cavallari. (Bene!).

CAMERONI, si associa alla proposta degli onorevoli Monti-Guarnieri e Pasqualino-Vassallo; constatando che, dichiarata la guerra, l'onorevole Cavallari ha tenuto quella condotta, che era un dovere per qualunque buon italiano. (Benissimo)!

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara che il Governo si astiene, come di consueto, quando trattasi di dimissioni di deputati.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta dell'onorevole Monti-Guarnieri.

(È approvata).

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che prima sia discusso l'articolo settimo, coi relativi emendamenti, poi l'articolo sesto.

PRESIDENTE, avverte che la discussione si farà cumulativamente sull'articolo sesto e sul settimo, essendo i vari oratori inscritti sull'uno e sull'altro. Poi, secondo la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, si discuteranno prima gli emendamenti all'articolo settimo, poi quelli all'articolo sesto.

ABISSO, consente nel mantenimento della scheda col contrassegno.

È contrario, però, alla espressione del voto di preferenza mediante l'indicazione di un numero.

Non crede che la grande maggioranza degli analfabeti possa esprimere il voto di preferenza così facilmente come suppone il presidente del Consiglio.

Propone che l'elettore non possa nella scheda prescelta cancellare alcuni nomi e sostituirli con altri appartenenti a liste diverse, e non possa neanche aggiungere alla scheda medesima, se incompleta, nomi di candidati appartenenti ad altre liste.

Propone però che esso abbia facoltà di dare un voto di preferenza ad un solo candidato, segnando una linea con matita nera accanto al nome del candidato medesimo.

TURATI, lamenta la mancanza di una linea precisa in questa discussione, nel vano sforzo di conciliare l'inconciliabile.

Invece tutta la discussione è dominata da una mentalità uninominale.

Afferma che, qualunque sistema si voglia adottare, esso debba dare quelle garanzie, che presentava la legge precedente, specie in ordine alla libertà e sincerità del voto.

Due sistemi soli erano logici: quello che egli propugnava, e quello che da principio aveva presentato il Governo.

Con la busta Bertolini e con la scheda col contrassegno si perde il vantaggio della indicazione dei nomi, ma si guadagna in fatto di libertà e sincerità del voto.

Un esperimento di cinque anni ha dimostrato che la busta Bertolini ha impedito lo scandalo della scheda girante.

Rileva che le frodi già così dannose e condannabili nel collegio uninominale, avrebbero conseguenze ancora più pericolose con le larghe circoscrizioni e lo scrutinio di lista.

Crede che si debba avere il coraggio di tornare indietro, rinunziando interamente al *panachage*, il quale non rappresenta che la possibilità di insidie reciproche tra i partiti.

Conclude invitando la Camera a scegliere tra la scheda di Stato, col talloncino numerato e separabile, e la busta Bertolini con scheda col contrassegno.

Presenta un emendamento in questo senso.

Solo emendando così la legge, si potrà fare un esperimento sincero della rappresentanza proporzionale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, all'accusa delle soverchie mutazioni risponde osservando che all'estero, discutendo leggi analoghe, le mutazioni furono anche maggiori.

Constata poi che, attraverso tutte queste mutazioni, il principio della proporzionalità non solo fu mantenuto saldo, ma fu sempre più nettamente affermato.

L'oratore col procedere della discussione si è andato sempre più

convincendo che il meglio è votare gli articoli sesto e settimo così come sono stati concordati (Commenti — Interruzioni).

Si mantiene per tal modo la busta Bertolini, che garantisce il segreto del voto (Interruzioni).

Non comprende perchè si debba combattere il sistema di indicare per mezzo di un contrassegno la lista per cui si vota.

Consente che al contrassegno non debbano andar accompagnati il numero o la lettera progressivamente distintiva della lista. In tal modo le liste potranno essere stampate e distribuite con quella maggiore anticipazione che sarà opportuna.

Non sarà infatti più necessario attendere che la lista riceva dalla Commissione provinciale la propria lettera o il proprio numero distintivo.

Dimostra che la facoltà di aggiungere altri nomi a quelli, che la lista contenesse in meno, mentre non contraddice al concetto informatore della legge, risponde ad una legittima esigenza degli elettori.

Così pure non vi è alcuna ragione sufficiente per giustificare il divieto, che voglia imporsi agli elettori, di dare il loro voto di preferenza; tanto più che questa facoltà è limitata ad un quinto degli eleggibili.

Rimane la questione se il voto di preferenza debba darsi scrivendo il nome oppure segnando il numero corrispondente al nome. Ora l'oratore crede più pratico e semplice il sistema dei numeri. Che se questo rappresenterà un privilegio dell'elettore che sa scrivere, di fronte all'analfabeta, questo privilegio non farà danno e sarà d'altra parte legittimo.

Per queste ragioni rinnova alla Camera la esortazione di votare le proposte concordate (Vive approvazioni — Applausi).

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE, pone a partito la chiusura.

(È approvata).

Presidenza del presidente MARCORA.

BOVETTI, ha propost[illegible]rticolo 7 sia sostituito dal presente:

« L'elettore esprime i[illegible]to di lista annerendo il quadratello posto in testa alla lista stessa.

« Ha però la facoltà di sostituire, unicamente agli effetti della preferenza individuale di cui all'articolo 12, i candidati della lista prescelta con candidati delle altre liste nella misura di uno su ogni cinque deputati da eleggere, e in tal caso dovrà annerire i quadratelli posti di fianco ai candidati di lista conservati e quelli posti di fianco ai candidati prescelti delle altre liste: non si terrà conto di tali sostituzioni e designazioni individuali quando esse venissero fatte in numero maggiore di quello consentito, e sarà in tal caso solo tenuto conto del voto di lista.

« Queste operazioni l'elettore può fare sia in precedenza nella scheda consegnatagli all'atto della rimessione del certificato di iscrizione sia all'atto della votazione sulla scheda, che, a sua richiesta, dovrà essergli rimessa dall'ufficio.

« In ogni caso l'elettore dovrà recarsi al tavolo della votazione di cui all'allegato *E* del testo unico, introducendo la scheda nella busta consegnatagli dal presidente e riportando al seggio la busta dopo averla debitamente chiusa.

« Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'art. 79 del testo unico ».

Insiste nel segnalare i particolari vantaggi della scheda di Stato.

Esorta la Camera a fare una legge la quale, lungi dall'essere una costrizione della volontà degli elettori, permetta nella sua pratica applicazione la libera espressione di tutte le correnti della vita nazionale. (Bene!).

PEANO, propone, insieme con gli onorevoli Rosadi, Stoppato, Raineri, Falletti, che l'art. 6 sia sostituito dal seguente:

« La scheda può essere o redatta in conformità alla lista presentata a norma dell'art. 3 e deve contenere il contrassegno, ovvero può essere scritta, stampata e parte scritta e parte stampata.

« Le schede devono in questo secondo caso essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

« L'elettore può votare per un numero di candidati pari a quello dei deputati da eleggere nel collegio ed ha facoltà di scegliere i nomi fra quelli compresi nelle varie liste presentate.

« Allo scrutinio si procede nel modo seguente:

1° si sommano tutte le schede valide non modificate e che sono conformi alla lista presentata a mente dell'art. 3 per ogni partito;

2° si sommano tutti i voti personali riportati dai candidati di ciascuna lista nelle schede comunque modificate in confronto delle schede tipo e si divide il numero così ottenuto per quello dei deputati da eleggere;

3° si somma questo quoziente coi voti di lista di cui al numero 1.

« La cifra risultante costituisce la cifra elettorale di lista.

« Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente comune è contenuto nella cifra predetta.

« Ai posti assegnati ad ogni lista si intendono eletti quei candidati di essa che hanno riportato il maggior numero dei voti personali. A parità di voto si intende eletto l'anziano di età ».

Propone poi di sostituire l'art. 7 col seguente:

« L'elettore esprime il suo voto introducendo nella busta consegnatagli dal presidente a norma dell'art. 79 del testo unico, 1° comma, la scheda redatta in precedenza come è detto nel precedente articolo.

« Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre la scheda nella busta e chiuderla.

« La scheda dev'essere di carta bianca, delle dimensioni di centimetri 24 in altezza per centimetri 12 in larghezza.

« Se la scheda è in tutto od in parte stampata deve recare i nomi impressi in inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune.

« La scheda deve indicare i nomi, cognomi ed in caso di omonimia la paternità. Ogni altra indicazione è vietata.

« La scheda-tipo deve recare stampato il contrassegno, anche figurato o colorato, di cui all'art. 3 di questa legge.

« È vietato ogni altro segno o indicazione, salvo le sostituzioni, le cancellazioni e le aggiunte, sempre nel limite del numero dei deputati assegnati al collegio.

« La scheda-tipo dev'essere presentata nei modi e termini stabiliti dai comma quarto e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3° di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica ». (*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Tokio, 23. — Mercato seta inattivo. Quotasi shinshu 1 1/2 13/15 yen 2150.

Le esportazioni della seta greggia dal 1° luglio al 15 agosto 1919 sono state per l'America balle 33.473, Europa 930. Lo stock 18.000. Cambio Yen su Francia a 4 mesi frs. 4,3.

New-York, 26. — Seta ribassata 20 soldi. Mercato debole. Quotasi extra classica italiana dollari 9,80. Classica 9,70. Giapponesi 1 1/2, 9. Extra 9.50. Double 10. Cinesi 10.30. Tsatlèe 7,25. Canton 6,65.

Cambio a vista del dollaro 9,60.

TELEGRAMMI STEFANI

PRETORIA, 28. — È morto il generale Botha in seguito ad attacco di influenza.

WASHINGTHON, 28. — La Camera dei rappresentanti ha autorizzato Wilson a nominare Pershing generale a vita. La nomina dovrà essere ratificata dal Senato.

ARCANGELO, 28. — Il monitore *Glovorn* è rimasto distrutto iersera in seguito ad esplosione di un carico di munizioni. Vi sono venti morti e quaranta scomparsi.

Un battaglione di fanteria britannica proveniente dall'Inghilterra è qui giunto.

PARIGI, 29. — Stamane il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha conferito col ministro degli affari esteri, Pichon, e con i ministri degli affari esteri d'Italia e d'Inghilterra.

PARIGI, 29. — Il Consiglio supremo ha esaurito stamane la revisione delle clausole del trattato di pace con l'Austria. Non rimane più che esaminare il progetto della lettera di accompagnamento.

Il trattato potrà essere consegnato alla delegazione austriaca nei primi giorni della prossima settimana.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*